C11937 - ASCOPIAVE/VERITAS ENERGIA
Provvedimento n. 24769

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 gennaio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Ascopiave S.p.A., pervenuta il 14 gennaio 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Ascopiave S.p.A. (di seguito, Ascopiave) è a capo dell'omonimo gruppo operante nella distribuzione e vendita di gas naturale, nella vendita di energia elettrica e nella fornitura di servizi di gestione del calore. Il capitale sociale di Ascopiave è detenuto per il 61,562% da Asco Holding S.p.A., società partecipata da 93 Comuni, ciascuno on una quota di partecipazione inferiore al 3%.
Nel 2012 il fatturato consolidato realizzato in Italia da Ascopiave è stato di circa 1.078 milioni di euro.

Veritas Energia S.r.l. (di seguito, Veritas Energia) è una società attiva nella vendita di gas ed energia elettrica a clienti finali. Il capitale sociale di Veritas Energia è detenuto da Ascopiave per una quota del 51% e da Veritas S.p.A. per la restante quota del 49%.
Nel 2012 il fatturato realizzato in Italia da Veritas Energia è stato di circa 114,9 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Ascopiave della partecipazione del 49% del capitale sociale di Veritas Energia, attualmente detenuta da Veritas. Ad esito dell'operazione il capitale sociale di Veritas Energia sarà quindi interamente detenuto da Ascopiave.
Parte integrante dell'operazione è un patto di non concorrenza a carico del venditore, Veritas, il quale si impegna a non svolgere, né direttamente né indirettamente, attività di vendita di energia elettrica o di gas, nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 5 anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 482 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa acquisita è stato superiore a 48 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza descritto può considerarsi una restrizione accessoria all'operazione, in quanto funzionale a tutelare gli interessi dell'acquirente, limitatamente ai territori in cui attualmente opera Veritas Energia e per un periodo massimo di due anni[1].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La concentrazione interessa la vendita al dettaglio di gas naturale e di energia elettrica.

I mercati rilevanti

I mercati della vendita al dettaglio di gas

La vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e nella consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. La vendita di gas naturale è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 164/00, che ne definisce i criteri di esercizio dal lato dell'offerta e della domanda. Le imprese che svolgono l'attività di vendita di gas devono essere autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 164/00, tutti i clienti finali sono idonei, cioè possono scegliere liberamente il proprio fornitore. In ragione delle differenziazioni e specifiche caratteristiche espresse dalla domanda e dall'offerta, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione all'attività di vendita nei confronti:

[1] *[Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) pubblicata in G.U.C.E. del 5 marzo 2005, par. 18-22.]*

a) delle imprese di generazione di energia elettrica con consumi, di norma, ampiamente superiori ai 200.000 mc/anno;
b) dei clienti finali di medio grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno;
c) dei clienti finali di piccola dimensione con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno.
L'operazione in esame interessa i mercati del prodotto b) e c).
Quanto alla dimensione geografica del mercato della vendita di gas ai clienti finali di medio grandi dimensioni, in ragione della scala di attività delle imprese attive nella vendita di gas ai clienti ad elevato consumo e delle dinamiche competitive osservate dal lato dell'offerta, si ritiene che lo stesso abbia dimensione nazionale.
Per quanto riguarda il mercato della vendita di gas ai clienti finali di piccola dimensione, dal lato dell'offerta, sono ancora presenti in misura significativa imprese di vendita di gas attive solo a livello locale ed integrate verticalmente con le imprese di distribuzione del gas, cui si affiancano alcune imprese di vendita, di grandi dimensioni, che svolgono l'attività sull'intero territorio nazionale (tra cui ENI, Enel ed Edison). La dimensione geografica di tale mercato potrebbe, pertanto, avere dimensione inferiore a quella nazionale. Ai fini della presente operazione, l'esatta definizione della dimensione geografica di tale mercato può essere in ogni caso lasciata aperta, in quanto non incide sulla valutazione concorrenziale della stessa.

I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica

Nella vendita di energia elettrica al dettaglio nel mercato libero occorre distinguere la vendita ai grandi clienti industriali e commerciali connessi alle reti in alta e media tensione da quella alle piccole imprese connesse alla rete in bassa tensione. Occorre inoltre distinguere la vendita alle imprese – in particolare le piccole imprese in bassa tensione - da quella alle famiglie (o "clienti domestici"). Nel caso in esame, i mercati rilevanti dal punto di vista merceologico per la valutazione dell'operazione sono:
a) il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media ed alta tensione;
b) il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione;
c) il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione.
Dal punto di vista geografico, il mercato della vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti non domestici allacciati in alta e media tensione ha estensione nazionale.
I mercati della vendita al dettaglio ai clienti non domestici e domestici connessi in bassa tensione hanno invece dimensione locale.

Gli effetti dell'operazione

I mercati della vendita al dettaglio di gas naturale

La quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti, in ciascuno dei mercati della vendita di gas al dettaglio sopra individuati, è inferiore al 2%.

I mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica

La quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti, in ciascuno dei mercati della vendita di energia elettrica al dettaglio sopra individuati, è inferiore all'1%.
La presente operazione non risulta pertanto idonea a determinare un significativo mutamento delle condizioni concorrenziali dei mercati della vendita di gas naturale e di energia elettrica, considerato, peraltro, che la stessa si limita a modificare la qualità del controllo di Ascopiave, da congiunto ad esclusivo.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e la portata geografica ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella